



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Napoli, Quinta Sezione Civile, nella persona del
giudice Guglielmo Manera, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al n. 2022 r.g.a.c., vertente

TRA

con il
patrocinio dell'avv. DARIO NARDONE, giusta procura a margine dell'atto
introduttivo,

attori/opponenti

CONTRO

██████████, in persona del l.r.p.t., con il
patrocinio dell'avv. ██████████, giusta procura a margine della
comparsa di costituzione e risposta,

convenuta/opposta

NONCHÉ

S.R.L., rappresentata dalla procuratrice

in persona del l.r.p.t., con il patrocinio

degli avv.ti ██████████, giusta procura a margine
dell'atto di intervento,

interventrice volontaria



Oggetto: Opposizione a precetto (art. 615, 1° comma c.p.c.).

Conclusioni come da note di trattazione scritta depositate in luogo





della partecipazione all'udienza dell'8.5.2026, da intendersi qui integralmente trascritte.

RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE

1. ricevuta notificazione,

da parte di [redacted] s.p.a., di atto di precetto per il pagamento di € 177.684,89, hanno proposto la presente opposizione ex art. 615, c. I, c.p.c., fondata sui seguenti motivi: 1) carenza di prova circa l'avvenuta cessione del credito; 2) nullità del titolo per superamento del limite di finanziabilità ex art. 38, c. II, TUB; 3) mancata *traditio* della somma mutuata; 4) usurarietà della clausola penale; 5) omessa pattuizione del regime di capitalizzazione composta degli interessi applicato dalla banca.

È intervenuta in giudizio SPV s.r.l., rappresentata dalla procuratrice [redacted] s.p.a., in qualità di cessionaria del credito.

2. Con il primo motivo di opposizione, gli istanti deducono, come detto, la mancanza di prova circa l'avvenuta cessione del credito in favore dell'odierna convenuta.

Quest'ultima ha intimato precetto sulla base del contratto di mutuo fondiario del 2.3.2007, stipulato dagli odierni opposenti, in qualità di mutuatari, con Banca [redacted] s.p.a., della quale Mortgages afferma, nella intimazione opposta, di essere cessionaria in virtù di due distinti atti ex art. 58 TUB, rispettivamente stipulati l'11.12.2007 e il 31.3.2018 e pubblicati in G.U. il 15.12.2007 e il 3.4.2008.

I debitori sostengono che, in mancanza dei contratti di cessione, gli avvisi pubblicati sulla G.U. sarebbero in concreto insufficienti a dare conto





dell'effettivo inserimento del credito litigioso nell'elenco delle posizioni cedute e che lo stesso riferimento a due successivi atti di cessione, intervenuti fra le medesime parti, renderebbe confusa e incerta l'individuazione di quello posto a fondamento della legittimazione della società opposta.

Invero, la società creditrice non ha prodotto il contratto di cessione concluso con la precedente titolare del credito, ma soltanto prova dell'avvenuta pubblicazione, sulla Gazzetta Ufficiale, degli avvisi di cessione sopra menzionati, senza chiarire, neanche sul piano assertivo, a quale dei due sia conseguito l'acquisto del credito litigioso né in quale, fra le categorie di crediti ivi inclusi, esso vada sussunto.

Detti avvisi, come si evince dal quarto comma dell'art. 58 cit., obbediscono al solo scopo di produrre gli effetti dell'art. 1264 c.c., ovverosia di rendere l'atto traslativo del credito opponibile al ceduto, privando di effetti liberatori gli eventuali pagamenti da lui eseguiti nelle mani del cedente; tale adempimento pubblicitario, tuttavia, applicabile *"al caso in cui una cessione rilevante esista, non dimostra che la stessa esiste"* (cfr. Cass., Sez. I, n. 5617/20).

Il medesimo arresto sopra citato, però, concede che il contenuto pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, ove non lasci incertezze sul perimetro dell'avvenuta cessione, possa *"anche risultare in concreto idoneo, secondo il prudente apprezzamento del giudice del merito, a mostrare la legittimazione attiva del soggetto che assume la titolarità di un credito"* (v. Cass., Sez. I, n. 5617 cit. e n. 15884/19).

Ebbene, nel caso di specie, l'avviso pubblicato sulla Gazzetta il





15.12.2007 dà atto dell'avvenuta cessione, da Banca

p.a. all'odierna convenuta, fra gli altri, dei crediti derivanti da mutui

che, al 7.12.2007 incluso, presentavano i requisiti ivi dettagliatamente enumerati ai punti da I a X, con esclusione di quelli caratterizzati nei sensi successivamente indicati da a) a o).

Tale descrizione dell'oggetto della cessione appare sufficientemente univoca e dettagliata da consentire l'individuazione dei rapporti ceduti, anche senza disporre del testo negoziale; gli opposenti, pertanto, ben avrebbero potuto dedurre elementi utili a escludere che il contratto in oggetto, già in essere alla data di stipulazione della cessione, presenti uno dei requisiti necessari al suo trasferimento o che rientri in una delle cause di esclusione dallo stesso. Ciò, in concreto, non è tuttavia avvenuto, né, dall'esame dell'avviso ex art. 58 TUB, sembrano emergere criteri di individuazione dei crediti ceduti incompatibili con il rapporto oggetto di causa.

Tali considerazioni, alla luce della libertà di forme propria del contratto di cessione e anche a prescindere dalle incerte deduzioni della stessa convenuta circa l'effettiva operazione di cartolarizzazione alla quale è conseguita la cessione del credito in suo favore, inducono a ravvisare in capo ad essa, la contestata legittimazione attiva alla minacciata esecuzione.

3. Quanto al secondo motivo di opposizione, avendo gli attori rinunciato, con le note di trattazione scritta del 9.2.2023, al suo accoglimento, non vi è luogo a pronunciarsi.

4. Con il terzo motivo di opposizione, gli attori sostengono che il contratto di mutuo non conterebbe prova dell'avvenuta consegna del denaro





elargito dalla banca, poiché immediatamente costituito in deposito infruttifero presso quest'ultima fino all'avvenuta concessione della promessa garanzia ipotecaria, dovendo pertanto ritenersi formula di mero stile la quietanza contenuta nel testo negoziale.

Tale modalità di stipulazione del contratto, tuttavia, secondo la giurisprudenza di legittimità, espressamente pronunciatasi in fattispecie analoga (v. *Cass., Sez. III, n. 9229/22*), è del tutto idonea a integrare la c.d. *traditio*, necessaria a determinarne il perfezionamento, essendo a tal fine sufficiente che il denaro sia uscito dalla giuridica disponibilità del mutuante per entrare nel patrimonio del mutuatario ed essendo ciò implicito nel fatto stesso che questi abbia ad esso impresso il vincolo della destinazione a deposito.

La facoltà del mutuatario di costituire tale deposito sussiste, infatti, in virtù della sua veste di proprietario delle somme erogate e la materiale disponibilità acquisita dalla banca non consegue a un'analoga posizione dominicale, ma al diverso titolo di mero depositario.

Non potendosi discorrere, per le suestese considerazioni, di mancata consegna del denaro, anche il secondo motivo di opposizione, incentrato su una premessa giuridica qui non condivisa, dev'essere disattesa.

4.1. Con ordinanza ex art. 101, c. II, c.p.c. del 27.3.2026, è stata sottoposta alle parti la questione, strettamente connessa alla precedente, se le descritte modalità di stipulazione del mutuo, pur senza escludere il suo perfezionamento, possano ritenersi ostantive all'acquisizione, da parte di esso, della veste di titolo esecutivo ex art. 474 c.p.c., in quanto privo dell'enunciazione di un'obbligazione immediatamente esigibile a carico del





mutuatario.

4.2. Invero, la S.C. (v. Cass., Sez. III, n. 12007/24), pur senza sconfessare l'orientamento in passato più volte espresso, e sopra richiamato, circa il perfezionamento del mutuo in caso di deposito della somma erogata presso la banca erogante, in attesa della concessione delle garanzie promesse, lo ha tuttavia ulteriormente sviluppato, affermando, in un caso simile a quello in oggetto, che, fermo il perfezionamento del contratto con la quietanza del mutuatario, il deposito della somma conferitagli presso la banca mutuante, successivo sul piano logico ma contestuale nella stipulazione, determina l'inesigibilità dell'obbligazione di pagamento delle rate di ammortamento, quante volte *"la sussistenza di una obbligazione attuale di restituirla alla banca [sia] subordinata al preventivo svincolo del deposito in suo favore"*; da ciò vien fatta discendere, nell'incedere argomentativo della Corte, l'inidoneità di un contratto, così congegnato, a fungere da titolo esecutivo, in assenza di un atto, pure rivestito di forma solenne, attestante lo "svincolo" del deposito in favore del mutuante, ovvero sia l'avveramento della condizione sospensiva della sua obbligazione restitutoria e, con esso, le sopravvenute attualità ed esigibilità della stessa agli effetti dell'art. 474 c.p.c.; era così posto a carico del giudice dell'esecuzione l'onere di verificare *"l'esistenza attuale di una obbligazione restitutoria della [...] mutuataria nei confronti della banca, ovvero, al contrario, se tale obbligazione fosse condizionata al verificarsi di ulteriori circostanze di fatto non attestate nel contratto"*, negando, in tale seconda eventualità, efficacia esecutiva al mutuo.

La portata nomofilattica di tale decisione va poi rettamente intesa alla





luce delle successive puntualizzazioni contenute in *S.U., n. 5968/25*, laddove la Corte, nel ribadire che *“la messa a disposizione può essere solo ficta o giuridica o figurativa o meramente contabile, corrispondendo pure allo stato attuale dell’evoluzione degli strumenti correnti di pagamento la sostituzione dei trasferimenti di denaro fisico con le operazioni contabili corrispondenti”*, ha reiterato il tradizionale orientamento di legittimità, invero non messo in dubbio neanche in *Cass., n. 12007 cit.*, per il quale l’erogazione del denaro, sia pure contestualmente retrocesso con la costituzione, presso il mutuante, di deposito infruttifero di pari importo, costituisce consegna dello stesso, idonea a creare un autonomo titolo di disponibilità giuridica in capo al mutuatario e, di conseguenza, a segnare il perfezionamento del contratto reale di mutuo. Quest’ultimo, tuttavia, non deve in tale evenienza intendersi, come invece adombrato in *Cass., n. 12007 cit.*, quale mutuo condizionato allo svincolo del deposito, poiché ciò si ha soltanto *“quando la stessa erogazione - o messa a disposizione, sia pure soltanto ficta o contabile - della somma mutuata materialmente avviene in tutto o in parte al verificarsi di un evento successivo”*, mentre, in una stipulazione come quella in esame, l’erogazione, come detto, deve intendersi già avvenuta, essendo posposta soltanto la distinta obbligazione del mutuante, avente fonte nel contratto di deposito, di restituire in via definitiva l’ammontare al mutuatario. Ne consegue la sua idoneità, anche in assenza di un nuovo e separato atto di svincolo, a fungere da titolo esecutivo per il pagamento delle rate di ammortamento – beninteso alla loro scadenza – con la sola eccezione che *“risulti esclusa una univoca, espressa ed incondizionata obbligazione di restituzione della medesima somma mutuata da parte del mutuatario”*.





L'eventuale inadempimento, totale o parziale, dell'istituto di credito all'obbligazione, distinta da quella su di esso gravante in qualità di mutuante e originata dalla sua posizione di depositario, di ritrasferire al depositante la somma da questo retrocessa, potrà, semmai, costituire un fatto impeditivo del diritto del mutuante di procedere a esecuzione, da farsi valere con opposizione ex art. 615 c.p.c.

4.3. In definitiva, dunque, quanto occorre stabilire per la procedibilità dell'azione esecutiva, alla luce dell'elaborazione giurisprudenziale sin qui richiamata, è che, dal contratto di mutuo, emerga quietanza della effettiva costituzione di un autonomo titolo di disponibilità in capo al mutuatario e che a ciò non si accompagni l'espressa esclusione di un'attuale obbligazione restitutoria in capo al mutuatario.

4.4. Ebbene, nel caso di specie, i dubbi sollevati con l'ordinanza ex art. 101, c. II, c.p.c. possono essere in realtà superati.

L'art. 1 del mutuo contiene, come detto, quietanza dell'erogazione del denaro; al contempo, esso viene retrocesso alla banca sotto forma di deposito, da svincolarsi in seguito al consolidamento della promessa ipoteca.

Sebbene ciò possa a prima vista deporre contro l'idoneità del mutuo a fungere da titolo esecutivo, l'art. 2, lett. c), del capitolato completa in termini esaurienti, ai fini di cui all'art. 474 c.p.c., il contenuto del regolamento negoziale, stabilendo l'inizio dell'ammortamento *"dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data in cui la somma mutuata sarà resa disponibile alla parte mutuataria o dal primo giorno del mese immediatamente successivo alla data del 90esimo giorno dalla stipula del contratto di mutuo"*.





Ebbene, tale alternativa è evidentemente connessa alle diverse

possibili modalità di erogazione della somma mutuata: se con l'immediata messa a disposizione – non solo giuridica, ma anche materiale – del denaro ovvero con la costituzione di un deposito cauzionale da svincolare in seguito alla prestazione della garanzia promessa.

Ciò si desume dal fatto che le condizioni per lo svincolo devono prodursi entro il medesimo termine di giorni novanta dalla stipulazione, cui il capitolato allude come data iniziale dell'ammortamento; se ne desume che, entro tale arco di tempo, il contratto è destinato a risolversi, ove le garanzie non si perfezionino, ovvero a esplicitare pienamente i suoi effetti, con l'inizio dell'ammortamento, nell'eventualità contraria.

Nel caso di specie, come si è visto, l'erogazione è stata seguita dalla costituzione del deposito cauzionale e l'inizio dell'ammortamento deve dunque raggugiarsi alla seconda delle ipotesi descritte.

4.5. In definitiva, dunque, dal solo esame del testo negoziale, senza necessità di integrarlo con altri documenti, può trarsi la conclusione che l'esigibilità delle rate abbia avuto inizio il primo giorno del mese immediatamente successivo alla data del novantesimo giorno dalla stipula del contratto di mutuo.

Quest'ultimo, pertanto, costituisce titolo esecutivo.

5. Con il quarto motivo di opposizione, l'istante denuncia la pattuizione di interessi e vantaggi usurari in favore della banca mutuante, nel caso di risoluzione avvenuta nei 244 giorni successivi alla stipulazione.

Tale conclusione è argomentata sul decisivo presupposto che alla determinazione del tasso soglia pattuito concorra anche la penale per





anticipata risoluzione del contratto.

Ciò, tuttavia, contrasta con quanto sancito, in materia, dalla giurisprudenza di legittimità, secondo la quale la penale per anticipata risoluzione del contratto, costituendo il corrispettivo per il diritto di recesso attribuito al mutuatario, non rappresenta un costo connesso all'erogazione del credito e non può essere sommata agli interessi per stabilire l'entità del tasso effettivo globale (v. *Cass., Sez. III, n. 7352/22*).

Tale eccezione va dunque disattesa.

6. Con il quinto motivo di opposizione, gli attori si dolgono dell'applicazione, da parte dell'istituto di credito, dell'interesse corrispettivo in regime di capitalizzazione composta, anziché semplice, senza che ciò fosse esplicitamente pattuito nel contratto, in violazione degli artt. 821, 1175, 1194, 1195, 1282, 1284, 1337, 1346, 1375, 1418 e/o 1419 c.c. e 117 TUB;

6.1. Invero, il contratto e i suoi allegati, compreso il piano di ammortamento, non sembrano esporre chiaramente tale aspetto della vicenda negoziale: sebbene, infatti, vi siano enunciati i criteri per l'individuazione del tasso d'interesse, convenuto in misura prima fissa e poi potenzialmente variabile, e sebbene il piano di ammortamento rechi la quantificazione della quota capitale delle singole rate di rimborso del mutuo, non si comprende di primo acchito se l'interesse corrispettivo debba essere calcolato sulla quota capitale di ognuna di esse, secondo il criterio della capitalizzazione semplice, ovvero sul capitale residuo alla data di rimborso di ogni rata, secondo il criterio della capitalizzazione composta.

6.2. La S.C. ha recentemente affrontato la specifica questione della invalidità del contratto di mutuo per indeterminatezza dell'oggetto o per





difetto di trasparenza ex art. 117, c. IV, TUB, in relazione ai contratti, caratterizzati da ammortamento alla francese e da interesse composto, nei quali tali aspetti del regolamento contrattuale non fossero chiaramente enunciati nel testo negoziale.

Escluso in primo luogo che tali clausole implicino un fenomeno anatocistico – per sua natura correlato alla patologia del contratto, ovverosia all'esistenza di interessi scaduti produttivi di ulteriori interessi, laddove il regime composto e l'ammortamento alla francese incidono sulla fisiologia del rapporto, determinando la composizione delle rate e le modalità di calcolo degli interessi corrispettivi/compensativi –, va evidenziato che le indicate questioni non determinano l'invalidità del contratto per indeterminabilità dell'oggetto, se lo stesso, pur non recante esplicita indicazione della tipologia di ammortamento e del regime finanziario, è strutturato in modo tale da far emergere il tipo di operazione negoziale.

In tal senso, le Sezioni Unite, con particolare riferimento ai mutui a tasso fisso, hanno affermato che *“alla suddetta questione è agevole rispondere in senso negativo quando il contratto di mutuo contenga le indicazioni proprie del tipo legale (art. 1813 ss. c.c.), cioè la chiara e inequivoca indicazione dell'importo erogato, della durata del prestito, della periodicità del rimborso e del tasso di interesse predeterminato”* (v. Cass., S.U., n. 15130/2024).

Con ciò viene superata l'obiezione che la mancata esplicitazione del regime finanziario del contratto non consenta al contraente di valutarne la convenienza, attenendo questa a profili diversi dalla determinatezza, che va





apprezzata rispetto alla struttura del contratto e alla presenza dei suoi elementi naturali.

Inoltre, come rimarcato dalla S.C., il maggior carico degli interessi proprio dell'ammortamento alla francese rispetto a quello all'italiana è dato *“dal fatto che nel piano concordato tra le parti la restituzione del capitale è ritardata per la necessità di assicurare la rata costante (calmierata nei primi anni) in equilibrio finanziario, il che comporta la debenza di più interessi corrispettivi da parte del mutuatario a favore del mutuante per il differimento del termine per la restituzione dell'equivalente del capitale ricevuto”* (v. Cass., n. 15130 cit.).

Del pari, la Cassazione ha escluso che l'ammortamento alla francese, non esplicitato nel regolamento contrattuale, si risolva in una violazione dell'art. 117, c. IV, TUB, osservando che *“il maggior carico di interessi derivante dalla tipologia di ammortamento in questione non deriva da un fenomeno di moltiplicazione in senso tecnico degli interessi che non maturano su altri interessi e non si traduce in una maggiore voce di costo, prezzo o esborso da esplicitare nel contratto, non incidendo sul TAN e sul TAEG, ma costituisce il naturale effetto della scelta concordata di prevedere che il piano di rimborso si articoli nel pagamento di una rata costante (inizialmente calmierata) e non decrescente”*.

I richiamati principi di diritto, in particolare quanto alla valutazione del maggior carico degli interessi quale conseguenza delle pattuite modalità di rimborso e dunque come aspetto non costituente un costo rilevante ai sensi dell'art. 117, c. IV, TUB, sono stati estesi dalla medesima Corte, con





successiva pronuncia, anche ai mutui a tasso variabile (v. *Cass. Sez. I, n. 7382/25*).

6.3. Ebbene, nel caso di specie, dal contratto di mutuo emergono testualmente: il capitale mutuato e il tasso d'interesse, pattuito dalle parti in misura fissa fino alla ventiquattresima rata, con facoltà da quel momento di mutarlo in variabile (v. artt. 1 e 4); il numero (300) e la cadenza, mensile, delle rate (v. preambolo al piano di ammortamento); e, infine, il tipo di ammortamento, ovverosia alla francese.

Pertanto, tutte le informazioni cui allude la S.C. come necessarie ad assicurare la determinabilità dell'oggetto del rapporto sono riscontrabili nel testo negoziale in oggetto, né incidono, come chiarito nei menzionati arresti, sui canoni di trasparenza ex art. 117, c. IV, TUB.

Solo non si comprende esplicitamente dalle clausole negoziali il regime finanziario convenuto.

Tuttavia, la deduzione di parte opposta, sommariamente disattesa nell'ordinanza che ha sospeso l'esecutività del titolo, secondo la quale l'incertezza fra le due alternative è superata dall'esame del piano di ammortamento, ha trovato conferma in seguito all'espletamento della CTU contabile.

L'ausiliario, infatti, ha rilevato che il piano di ammortamento, espressamente approvato dalle parti, pur recando, in conformità alla natura potenzialmente variabile del saggio d'interesse pattuito, la predeterminazione della sola quota capitale delle rate, è congegnato in termini tali, da risultare compatibile, sul piano matematico, con il solo utilizzo dell'interesse composto (v. pg. 20 – 21 della relazione peritale).





Pertanto, l'impiego di tale regime finanziario discende

inevitabilmente, sia pure in forma implicita, dalle modalità con le quali è stata

concordata la restituzione del capitale mutuato.

Anche l'ultimo motivo di opposizione va dunque disatteso.

6.4. È altresì vero che il CTU ha riconosciuto che il piano di

ammortamento elaborato dalla banca non tiene conto della pattuizione di un

tasso d'interesse potenzialmente variabile, sancito nel regolamento

contrattuale come oggetto di opzione del mutuatario a partire dalla

ventiquattresima rata.

Al variare del tasso d'interesse, infatti, avrebbe dovuto essere infatti

ricalibrato anche l'importo in quota capitale delle rate via via in scadenza.

Tale discrasia non induce tuttavia a ravvisare alcuna invalidità nel

regolamento contrattuale, ma piuttosto a concludere che il piano di

ammortamento ad esso accluso sia stato elaborato al fine di esemplificare i

criteri matematici di sviluppo delle rate, sulla base delle condizioni vigenti al

momento della sua redazione e ferma restando la possibilità di rivederlo

periodicamente in ragione del mutamento del tasso applicabile.

D'altronde, la stessa S.C., nella ordinanza n. 7382/25 cit., ha

rimarcato che non *"rileva, in senso contrario, che, per sua natura, il piano*

di ammortamento di un mutuo a tasso variabile non possa che essere

indicativo, recando una mera ipotesi proiettiva dell'ammontare finale

dell'importo da restituire, sulla base del tasso individuato al momento della

conclusione del contratto: il mutuatario, entro detti limiti, può difatti

rappresentarsi quale sarà la somma finale da restituire per interessi sulla

base dell'unico parametro noto e disponibile al momento della pattuizione,





effettuando quella comparazione tra le possibili offerte sul mercato, che è la principale delle facoltà in funzione delle quali il presidio della trasparenza delle condizioni opera”.

6.5. Gli opposenti censurano infine la previsione di un tasso di interesse composto anche con riferimento alla sua compatibilità con la disciplina in materia di tutela del consumatore e, in particolare, con l’art. 33 cod. cons., oltre che con quella codicistica in materia di condizioni generali di contratto.

Sotto il primo profilo, ravvisano in tale regime finanziario un significativo squilibrio fra le posizioni delle parti.

Vero è che, secondo la consolidata giurisprudenza della S.C., la nozione di significativo squilibrio rilevante ai sensi della norma citata *“fa esclusivo riferimento ad uno squilibrio di carattere giuridico e normativo, riguardante la distribuzione dei diritti e degli obblighi derivanti dal contratto, non consentendo invece di sindacare l’equilibrio economico, ossia la convenienza economica dell’affare concluso”* (v. Cass., Sez. VI, n. 36740/21), come invece implicitamente suggeriscono gli opposenti.

Tale conclusione, tuttavia, discende dall’art. 34 cod. cons., il quale, al comma secondo, sancisce che la valutazione del carattere vessatorio della clausola non attiene alla determinazione dell’oggetto del contratto, né all’adeguatezza del corrispettivo dei beni e dei servizi, e che tuttavia subordina tale divieto alla condizione che *“tali elementi siano individuati in modo chiaro e comprensibile”*.

Occorre dunque in primo luogo stabilire se, nel caso di specie, la pattuizione di un tasso d’interesse composto fosse chiara e comprensibile.





Tale canone di intelligibilità dev'essere rapportato a quello esigibile

da un comune utente di servizi bancari, non dotato di specifica professionalità nella materia della matematica finanziaria.

Ebbene, appare evidente che l'assenza di ogni riferimento, nel testo contrattuale, al regime dell'interesse composto, non compensata dall'integrale sviluppo del piano di ammortamento, che è privo dell'indicazione numerica della quota di interessi per ciascuna rata dovuta (sia pure sulla base della mera proiezione del tasso vigente al momento della stipula), non consente all'interprete, se privo di particolari e non comuni cognizioni matematiche, di arguire, dalla sola entità della quota capitale delle rate, il complessivo impegno finanziario che il contratto gli richiede.

Non può dunque ritenersi che il piano di ammortamento, costituente vera e propria clausola contrattuale, pur determinabile sul piano matematico in termini logicamente inequivoci agli occhi del CTU, presenti sul punto il necessario carattere di chiarezza, ad uso degli effettivi contraenti.

A ciò si aggiunge che l'applicazione dell'interesse composto ha determinato un evidente squilibrio a sfavore dei mutuatari rispetto all'interesse semplice, sia pure sul piano della convenienza economica, nel caso di specie tuttavia scrutinabile dal Tribunale per effetto della poca chiarezza della clausola impugnata.

Infatti, come evidenziato dal CTU, ciò ha determinato l'insorgenza di un complessivo debito per interessi di € 217.398,38 su un capitale di € 250.000,00, a fronte di € 103.989,83 corrispondenti, invece, all'interesse semplice.

In definitiva, dunque, stante la pacifica qualità di consumatori





rivestita dagli opposenti, il difetto di chiarezza della clausola relativa al regime finanziario ne consente la valutazione agli effetti dell'art. 33 cod. cons. e il significativo onere economico che ne deriva a loro carico ne giustifica la stigmatizzazione in termini di vessatorietà; essa è pertanto nulla e il regime finanziario applicabile agli interessi dev'essere quello semplice, naturale derivazione, in assenza di un titolo che validamente disponga in modo diverso, dell'art. 821 c.c.

6.6. Il piano di ammortamento, ricalcolato dal CTU con l'interesse semplice, determina a carico dei mutuatari rate esigibili, alla data del 13.12.2019, menzionata in precetto, per € 142.065,97, rispetto alle quali sono intervenuti pagamenti per € 145.025,44, ovverosia finanche eccedenti il dovuto.

6.7. All'accertamento indicato al punto che precede non consegue l'accoglimento delle domande accessorie degli opposenti.

La ripetizione di quanto pagato in eccedenza, pari a € 2.959,47, non può infatti essere chiesta al cessionario del credito vantato dalla banca mutuante, ma alla mutuante stessa, in quanto beneficiaria dei versamenti avvenuti in eccesso.

Non può neanche pronunciarsi l'estinzione dell'ipoteca accesa a corollario del mutuo, poiché, non ravvisandosi inadempimento, non possono essere pronunciati la risoluzione di questo né il venir meno della garanzia concessa, tuttora esistente rispetto alle obbligazioni che restano da adempiere.

7. Le spese sono compensate in ragione della relativa novità delle questioni attinenti alla validità del piano di ammortamento in regime





composto in mancanza di espressa pattuizione, alla stratificazione di recenti orientamenti giurisprudenziali circa il valore di titolo esecutivo del mutuo e alla soccombenza degli oppositori sui diversi profili di nullità dagli stessi sollevati.

P.Q.M.

definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da

nei confronti di

; **[REDACTED]**, in persona del l.r.p.t., nonché
sull'intervento di SPV s.r.l., rappresentata dalla procuratrice
; s.p.a., disattesa ogni contraria istanza, così
provvede:

1. accerta e dichiara l'inesistenza del diritto della convenuta di procedere a esecuzione per il credito oggetto di lite;
2. compensa le spese;
3. pone definitivamente a carico di tutte le parti, in pari misura fra loro, le spese di CTU.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

NAPOLI, 25/6/2026.

IL GIUDICE

GUGLIELMO MANERA

